



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

Regolamento

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Bologna



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

Indice

ARTICOLO 1 – OGGETTO.....	4
ARTICOLO 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI DELL'OCC	4
ARTICOLO 3 – ORGANIZZAZIONE DELL'OCC.....	5
ARTICOLO 4 – ISCRIZIONE.....	5
ARTICOLO 5 – ORGANI.....	5
ARTICOLO 6 – REFERENTE.....	6
ARTICOLO 7 – GRUPPI DI STUDIO ESAME PRATICHE SOVRAINDEBITAMENTO	8
ARTICOLO 8 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	8
ARTICOLO 9 – REQUISITI AMMISSIBILITA' DOMANDA.....	9
ARTICOLO 10 – REGISTRO DELLE PROCEDURE	10
ARTICOLO 11 – ELENCO DEI GESTORI.....	10
ARTICOLO 12 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI	11
ARTICOLO 13 – GESTORE DELLA CRISI	12
ARTICOLO 14 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE ...	12
ARTICOLO 15 – MODALITA' SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	13
ARTICOLO 16 – AUSILIARI DEL GESTORE	13
ARTICOLO 17 – RINUNCIA DELL'INCARICO	14
ARTICOLO 18 – INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITA', DECADENZA E REVOCA.....	14
ARTICOLO 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	15
ARTICOLO 20 – COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE	16
ARTICOLO 21 – RESPONSABILITA'	17
ALLEGATO "A" – CODICE ETICO DEL GESTORE.....	18
ALLEGATO "B" – PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GESTORI, EX ART. 10 D.M. N. 202/2014.....	22



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 e a quelle previste dal d.lgs. n. 14 del 2019, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (di seguito "Organismo") come definito dall'art. 2, lett. t), d.lgs. n. 14 del 2019.

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 202/2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo, che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dal CCII, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti iscritti all'Albo ed iscritti nell'Elenco dei Gestori presso il Ministero, individualmente o collegialmente, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento, contenente anche norme di autodisciplina ("Codice etico" – Allegato A) vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

ARTICOLO 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI DELL'OCC

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal d.lgs. n. 14/2019 e succ. modificazioni (CCII), e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del d.m. n. 202/2014.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'OCC è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

L'Organismo, fatte salve le ulteriori competenze previste dalle disposizioni vigenti, è tenuto a:

- a. istituire, conservare ed aggiornare un elenco dei Gestori della crisi ed un registro informatico degli affari trattati, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato ed all'esito del procedimento;
- b. non accettare lo svolgimento del servizio di gestione della crisi quando risulti una situazione di conflitto di interessi;



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

- c. trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
- d. trasmettere al Responsabile del Registro Nazionale, nei modi e termini previsti dalla Legge, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti;
- e. adottare il Codice etico dei gestori delle crisi allegato al presente Regolamento.

ARTICOLO 3 – ORGANIZZAZIONE DELL'OCC

La riservatezza e indipendenza dell'OCC sono garantite da specifica organizzazione contabile amministrativa e gestionale rispetto all'Ordine.

L'Organismo ha sede legale e operativa presso la sede dell'ODCEC di Bologna.

Ogni modifica dell'organizzazione dell'Organismo deve essere richiesta del Referente.

ARTICOLO 4 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine territoriale di Bologna, ovvero il referente in qualità di suo procuratore/delegato, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli Organismi autorizzati alla Gestione della Crisi da Sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne segue i successivi adempimenti previsti dalla normativa.

ARTICOLO 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;
- b) una segreteria amministrativa.

L'OCC può dotarsi di un Comitato che svolge funzioni di ausilio alla sua attività. Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta del Referente, può istituire un organo denominato:

- c) Comitato Ausiliario del referente.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

ARTICOLO 6 – REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Le cariche di Presidente del Consiglio dell'ODCEC, di Consigliere dell'ODCEC, del Consiglio di Disciplina e del Comitato pari opportunità, sono incompatibili con la funzione di Referente.

Il Referente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio dell'ODCEC, salvo revoca o dimissioni, e può essere rinominato.

La cessazione del referente per scadenza naturale dell'incarico produce effetto dalla nomina del nuovo Referente successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Referente può essere revocato con apposita delibera dal Consiglio dell'Ordine per gravi inadempienze derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi che è chiamato ad adempiere per conto dell'Organismo.

Qualora l'assenza o l'impedimento assumano i caratteri della permanenza il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, senza indugio, deve convocare il Consiglio dell'Ordine e provvedere alla sua sostituzione.

Il Referente, con il supporto operativo della Segreteria dell'OCC, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esegue il proprio incarico con indipendenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del d.m. n. 202/2014, ed imparzialità;
- verifica che le domande di iscrizione all'elenco dei gestori della crisi siano conformi all'art. 4, del d.m. 202/2014 e provvede all'invio delle stesse al Responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia;
- verifica l'avvenuto assolvimento da parte dei Gestori degli specifici obblighi formativi in materia di sovraindebitamento richiesti dalla legge;
- esamina il registro degli affari inerente alle domande presentate dai debitori;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

- . nomina il gestore della crisi;
- . revoca, accerta le cause di decadenza di cui al successivo art. 20 e sostituisce il gestore della crisi;
- . è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- . segnala al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio di Disciplina le violazioni della legge, del Regolamento e del codice etico dei gestori iscritti nell'Elenco;
- . monitora la regolare, costante e tempestiva attività dei gestori per il corretto svolgimento dell'incarico affidato.

Il Referente, inoltre, per il funzionamento dell'Organismo:

- . assume ogni iniziativa volta a migliorare il funzionamento dell'OCC e della segreteria amministrativa;
- . cura l'organizzazione e la gestione dell'OCC;
- . adotta il principio di rotazione per la nomina del gestore della crisi, tenendo conto della tipologia e della complessità della procedura in modo da poter offrire un servizio adatto alle caratteristiche del debitore che ha presentato la domanda all'OCC;
- . effettua una valutazione delle domande presentate dai debitori;
- . sottoscrive con il sovraindebitato il preventivo o il contratto secondo le regole stabilite fra le parti e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 3 e 4, artt. 16, 17 e 18 del d.m. n. 202/2014;
- . dà avvio allo svolgimento della procedura;
- . controlla la corretta compilazione del registro delle domande presentate dai debitori;
- . propone il nominativo del liquidatore nei casi di cui all'art. 13, comma 1, legge n. 3/2012, nel rispetto della disciplina transitoria di cui all'art. 390 del d.lgs. n. 12/01/2019, n. 14 e ss.mm.ii.;
- . relaziona al Consiglio dell'Ordine sul funzionamento dell'OCC, annualmente in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio;
- . utilizza i sistemi informatici per la gestione amministrativa delle procedure da sovraindebitamento e per la rilevazione dei dati di monitoraggio statistico da trasmettere annualmente al Responsabile ai sensi dell'art. 13 del d.m. n. 202/2014;
- . pubblica nel sito dell'Ordine, secondo principi di trasparenza, l'elenco degli incarichi affidati ai gestori della crisi con cadenza annuale.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 2.000,00 (duemila/00) deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il referente è altresì obbligato a comunicare senza indugio al Responsabile della tenuta del Registro di cui al decreto n. 202/2014, a mezzo di posta elettronica certificata, le variazioni dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal Referente potrà essere oggetto di compenso, deliberato dal Consiglio dell'Ordine, all'atto della nomina o successivamente in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili. Il compenso del Referente graverà sugli introiti dell'OCC nella misura e secondo criteri che verranno deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

ARTICOLO 7 – GRUPPI DI STUDIO ESAME PRATICHE SOVRAINDEBITAMENTO

Il Presidente dell'Ordine previa eventuale delibera del Consiglio può nominare i componenti del Gruppo di studio fra i colleghi che hanno dato la disponibilità a far parte della commissione di studio dell'OCC e sono iscritti nell'elenco dei Gestori della crisi dell'Ordine, con accertata esperienza nella regolazione della crisi da sovraindebitamento.

ARTICOLO 8 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria amministrativa è composta da un numero di persone fisiche, determinato di volta in volta in base alle esigenze manifestate dal Referente, con compiti operativi, scelte obbligatoriamente fra il personale dipendente dell'Ordine.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La Segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento,



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito. La Segreteria potrà accettare le domande se depositate digitalmente, a mezzo pec, o con modalità cartacea, o attraverso la piattaforma informatica adottata dal OCC.

In occasione della presentazione della domanda di accesso ad una delle procedure di composizione della crisi, la Segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del versamento dell'importo dovuto al deposito della domanda, il puntuale pagamento dell'eventuale acconto, se richiesto, delle spese e del saldo dei compensi dovuti all'Organismo per l'intero procedimento.
- d) verifica che sia stato pagato il primo acconto per le spese dovute;
- e) controlla l'incasso dei compensi dovuti dal debitore per l'attività prestata dall'Organismo mediante i propri Gestori della crisi;
- f) cura la fatturazione dei compensi ricevuti dall'OCC e comunica al Tesoriere e al personale dell'Ordine i pagamenti da effettuare ai Gestori della crisi per i compensi loro spettanti;
- g) svolge ogni altra funzione di carattere operativo indicata dal Referente relativa all'organizzazione dell'OCC.

ARTICOLO 9 – REQUISITI AMMISSIBILITA' DOMANDA

Le domande all'OCC devono essere presentate esclusivamente tramite i modelli adottati o riconosciuti dall'Organismo messi a disposizione del debitore sul sito web dell'Organismo unitamente al regolamento adottato.

Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione richiesta con i modelli di cui al periodo precedente; alle stesse deve essere, altresì, allegata la copia della ricevuta che attesta il pagamento del primo acconto – se ed in quanto dovuto – e dei diritti amministrativi, per l'importo in esse indicato – se previsti –. Le modalità di pagamento sono indicate sul sito web dell'OCC.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

La domanda può essere trasmessa con modalità cartacea (deposito presso la segreteria del servizio) o telematica (PEC dell'OCC o altro domicilio digitale eventualmente indicato sul sito web) oppure sulla piattaforma eventualmente adottata dall'Organismo.

ARTICOLO 10 – REGISTRO DELLE PROCEDURE

Presso la Segreteria dell'OCC è tenuto il registro informatico delle procedure assegnate in cui, per ogni procedimento, sono annotate il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il Gestore della crisi delegato, la durata del procedimento e il relativo esito.

ARTICOLO 11 – ELENCO DEI GESTORI

La Segreteria dell'OCC riceve le domande di iscrizione nell'elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento presentate presso lo sportello o a all'indirizzo PEC dell'Organismo.

Presso la Segreteria dell'OCC è tenuto e aggiornato, sotto la responsabilità del Referente, un Registro informatico dei gestori della crisi.

Nel Registro sono annotati, per ogni gestore, il numero progressivo d'iscrizione, i dati identificativi, eventuali provvedimenti, i requisiti d'iscrizione previsti dal d.m. n. 202/2014.

Possono presentare la domanda di iscrizione all'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna che:

1. siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4, comma 8, del d.m. n. 202/2014;
2. siano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6, del d.m. n. 202/2014, come meglio specificato nel successivo articolo 12 del presente Regolamento;
3. siano in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
4. siano in regola con il pagamento della quota d'iscrizione all'Ordine;
5. non abbiano subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
6. siano in possesso di polizza assicurativa per la R.C professionale estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

Coloro che intendono iscriversi nell'Elenco dei gestori dovranno presentare domanda all'OCC, nelle modalità da questo stabilite, il quale accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

Il procedimento di iscrizione nell'elenco dei Gestori si conclude con provvedimento motivato dell'OCC disposto dal Referente e con la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia per la modifica del PDG.

Costituisce motivo di cancellazione dall'Elenco:

- a) la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014;
- b) la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l'iscrizione;
- c) la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale di durata complessiva non inferiore a quaranta ore di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014;

In questi casi il procedimento di cancellazione dall'elenco dei Gestori si conclude con provvedimento motivato dell'OCC disposto dal Referente e con la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia per la modifica del PDG.

ARTICOLO 12 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei gestori tenuto presso l'OCC ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'art. 4, co. 5, d.m. n. 202/2014 ed in particolare di aver adempiuto agli obblighi formativi di cui ai commi 5 e 6 della norma citata.

Il professionista iscritto all'Elenco dei gestori è tenuto, altresì, allo svolgimento di uno specifico aggiornamento formativo biennale della durata complessiva di 40 ore in conformità al comma 5, lett. d) della norma citata.

Nel caso in cui il Gestore non abbia regolarmente adempiuto all'obbligo formativo di aggiornamento biennale previsto dal citato d.m. n. 202/2014, il Referente lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di sessanta giorni, decorso inutilmente il quale, previa comunicazione al soggetto interessato, provvede alla cancellazione dall'Elenco dei Gestori tenuto presso il Ministero della Giustizia.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

Qualora il Gestore inadempiente abbia in corso una procedura assegnata, Il Referente provvede alla sospensione e all'eventuale successiva sostituzione con contestuale comunicazione al debitore dell'avvenuta variazione.

ARTICOLO 13 – GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore della Crisi è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la propria prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La nomina del Gestore, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente attingendo tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati, sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Le prestazioni di gestore della crisi – come disciplinate dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal d.m. n. 202/2014 – possono essere svolte in forma individuale o collegiale; in questo caso l'organo collegiale sarà composto da un massimo di tre componenti.

Il gestore della crisi è tenuto al rispetto del Codice etico (Allegato A) e svolge il proprio incarico con imparzialità e indipendenza. Egli è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

Fatte salve le ulteriori previsioni dei Codici deontologici delle professioni regolamentate, il gestore non può ricevere dal debitore alcun incarico professionale o di differente natura per dodici mesi successivi alla conclusione della procedura di composizione della crisi.

In ogni caso si applicano al gestore le disposizioni di cui agli art. 11 e 12 del d.m. n. 202/2014.

ARTICOLO 14 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il Gestore della crisi comunica l'accettazione o la non accettazione dell'incarico, a mezzo PEC, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della nomina.

Decorso il termine di tre giorni lavorativi senza che sia pervenuta alla segreteria amministrativa l'accettazione, il referente potrà procedere alla nomina di un altro gestore.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità e/o imparzialità (Codice Etico di cui all'Allegato A).

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

ARTICOLO 15 – MODALITA' SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Il Gestore della crisi cura, e ne è responsabile, tutti gli adempimenti che la Legge affida all'OCC, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni ai creditori, al debitore, agli enti pubblici, agli uffici fiscali, agli enti previdenziali, all'agente per la riscossione, al tribunale; trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull'esecuzione del piano e relazione finale.

È facoltà dell'Organismo procedere allo svolgimento diretto di taluni adempimenti in sostituzione del Gestore qualora ne sia ravvisata la necessità.

Ove la Legge, o il Tribunale competente, prevedano che la presentazione della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento sia posta a carico dell'OCC, tale adempimento si intende posto a carico del Gestore.

Il Gestore è espressamente delegato dal medesimo Organismo a tale adempimento.

Il Gestore della crisi presta la massima puntualità nello svolgere tutti gli adempimenti che gli competono, raccordandosi con l'OCC.

ARTICOLO 16 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni, informando il Referente, che nel caso condivida la necessità della nomina, anche successiva all'apertura della procedura presso l'OCC, né terrà conto in fase di predisposizione o di integrazione del preventivo di spesa.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario inerenti alla gestione dei procedimenti di sovraindebitamento.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento – con particolare riguardo al divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio nonché a divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore – e lo stesso si impegna a rispettare il Codice Etico (allegato A); per quanto non previsto si applicano le previsioni di cui all'art. 2232 del codice civile.

Il debitore dovrà essere informato della nomina e degli eventuali oneri connessi.

ARTICOLO 17 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite PEC.

In caso di rinuncia, valutate le motivazioni addotte, il Referente provvede tempestivamente alla sostituzione del Gestore nel rispetto delle procedure previste dall'art. 13 del presente Regolamento e ne informa tempestivamente il debitore.

Qualora la rinuncia, a giudizio del Referente, sia priva di gravi e giustificati motivi, il Referente ne terrà conto ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi e, ove rilevi violazione del Regolamento e/o del Codice Etico allegato sub A, procede con le segnalazioni al Consiglio di disciplina competente.

ARTICOLO 18 – INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA

La funzione di gestore è incompatibile con la carica di Referente o di Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere nominati come Gestori e, se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile;
- anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il Codice Etico (Allegato A) garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore e agli altri soggetti interessati alla procedura.

Per ciascun affare per il quale è stato incaricato, il gestore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza conforme a quanto previsto nel presente articolo e nel Codice Etico (Allegato A).

È fatto divieto al gestore della crisi di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

Il gestore è tenuto a informare l'OCC delle vicende soggettive che possono rilevare ai fini dello svolgimento dell'incarico e menomare la propria indipendenza.

Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza dall'incarico è dichiarata dal referente entro sette giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

In caso di inadempimento da parte del Gestore ai doveri previsti dalla vigente normativa e/o dal Regolamento, tale da ledere l'immagine dell'OCC e/o generare doglianze o conflitti con il sovraindebitato, il Referente può revocare il Gestore dall'incarico conferito, con segnalazione al Consiglio di Disciplina competente.

In questo caso al Gestore revocato non spetterà alcun compenso.

ARTICOLO 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto ministeriale n. 202/2014, nonché del C.C.I.I.

Chiunque presti la propria opera nell'Organismo ed in particolare gli Organi dell'OCC, i Gestori della crisi, la Segreteria, gli ausiliari e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

ARTICOLO 20 – COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi corrisposti all'OCC comprendono quelli per il gestore della crisi, per l'OCC, le spese forfettarie generali e l'eventuale rimborso delle spese anticipate.

Salvo diversa pattuizione con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del d.m. n. 202/2014.

È fatto divieto al gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.

In caso di composizione collegiale dell'organo, il compenso dovrà essere ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.

Il successivo accertamento di valori diversi dell'attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella proposta iniziale, eseguito dal Gestore prima della consegna della relazione particolareggiata al debitore, determina un conguaglio sull'ammontare complessivo del compenso.

Per ogni compenso versato dal debitore l'Organismo liquida al Gestore, il compenso allo stesso spettante secondo la seguente determinazione:

- 80% del compenso e degli eventuali rimborsi in favore del Gestore della crisi;
- il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Tale percentuale si applica ai compensi corrisposti a saldo dal debitore, sia mediante il pagamento dilazionato in prededuzione previsto nella proposta di ristrutturazione-accordo/concordato minore – liquidazione, sia mediante il pagamento residuale finale previsto, previo apposito accantonamento, al termine della procedura ed in particolare secondo quanto disposto dagli art. 71, comma 4 e 81, comma 4, CCII.

Il compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla Legge.

Nel caso in cui il debitore, ottenuta l'omologazione, non ottemperi, in tutto o in parte, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione o nell'accordo/concordato minore, tanto da determinare la successiva revoca dell'omologazione, le somme residue spettanti all'OCC



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

saranno dovute dal medesimo debitore senza alcuna riduzione.

Restano ferme, in caso di mancato pagamento, le azioni esecutive che l'OCC è chiamato ad intraprendere per il recupero del credito nelle quali sarà rappresentato dal Presidente dell'Ordine previa delibera del Consiglio. In caso di recupero coattivo del credito, le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell'OCC e del Gestore con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi.

Il gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell'OCC esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale, a favore dell'OCC. Il diritto del Gestore al compenso nella misura dell'80% del totale sarà parametrato a quanto effettivamente riscosso.

In caso di mancato pagamento del compenso all'OCC da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'OCC da parte del gestore che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del presente Regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'OCC.

Nel contratto fra OCC e Gestore (lettera di incarico professionale) sono stabiliti i compiti assegnati al Gestore per:

- la fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione;
- la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa;
- la fase esecutiva, fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso che residua, posto al vaglio del Giudice.

ARTICOLO 21 – RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

ALLEGATO “A” – CODICE ETICO DEL GESTORE

Articolo 1 - Indipendenza

Il gestore della crisi:

- non deve essere legato al debitore e coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
- deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;
- non deve, anche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale o con cui ha costituito una STP, aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso, qualora si tratti di ente collettivo.

Per soggetti che hanno interesse nell’operazione si intendono:

- i creditori;
- i soggetti coobbligati con il debitore;
- i soggetti che abbiano prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore del debitore;
- il coniuge, la parte dell’unione civile ed il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti ed affini (in linea retta o collaterale) fino al quarto grado, del debitore persona fisica;
- i soci ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso di debitore diverso dalla persona fisica.

Il Gestore della crisi ha l’obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

Articolo 2 – Imparzialità e neutralità

Il Gestore della crisi valuta in modo imparziale i fatti della procedura.

Il gestore della crisi non deve avere interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento; è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e del servizio.

Articolo 3 – Professionalità e competenza

Il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'ordinamento professionale e deve essere in regola con gli obblighi della formazione professionale continua (FPC).

Egli deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Articolo 4 – Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di stabilire e/o percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della procedura.

Articolo 6 – Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 7 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza,



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

puntualità, tempestività e sollecitudine.

Egli collabora con il referente, con il quale scambia tempestivamente ogni informazione utile per l'espletamento del proprio incarico e per consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi dell'organismo.

Articolo 8 – Onorabilità

Il gestore della crisi deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- non essere stati sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'articolo 16 della legge n. 3/2012 nonché nel Capo IV del Titolo IX del d.lgs. n. 14/2019;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Articolo 9 – Composizione Collegiale

In caso di composizione collegiale, ciascun componente è tenuto al rispetto del Codice Etico.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

Articolo 10 – Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto in ordine alla cancellazione dall'Elenco dei gestori, il gestore della crisi privo dei requisiti o che non ottempera agli obblighi suddetti e a quelli previsti nel Regolamento decade dall'incarico ed è sostituito immediatamente nella procedura a cura del referente dell'OCC, il quale tempestivamente provvede a nominare altro professionista in possesso dei requisiti di legge e a comunicare la decadenza al Responsabile presso il Ministero della Giustizia per l'emissione del relativo PDG.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

ALLEGATO “B” – PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GESTORI, EX ART. 10 D.M. N. 202/2014

Articolo 1 - Contestazione scritta della violazione

Nei casi in cui il gestore incorra nella violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, il Consiglio dell’Ordine, ovvero il Consiglio direttivo, ove istituito, sentito il referente, provvede alla formale contestazione dell’addebito entro trenta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, assegnando al gestore trenta giorni per presentare le proprie deduzioni.

Articolo 2 - Irrogazione della sanzione

Il Consiglio dell’Ordine, ascoltato il gestore, valutati gli atti trasmessi dal referente e le deduzioni presentate dal gestore, nei casi di riscontrata violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti provvede alla all’irrogazione di una delle sanzioni di cui al successivo art. 3.

Nei casi di sospensione o cancellazione dall’Elenco dei gestori, il referente provvede tempestivamente a sostituire il gestore negli incarichi in corso.

Articolo 3 - Sanzioni

Possono essere irrogate le sanzioni dell’avvertimento, della sospensione e della cancellazione dall’Elenco dei gestori.

La sanzione dell’avvertimento è irrogata al gestore che sia incorso nella violazione di uno degli obblighi o dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, purché il fatto sia di lieve entità.

La sanzione della sospensione dall’Elenco dei gestori, per non più di sei mesi, è irrogata al gestore che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”.

La sanzione della cancellazione è irrogata al gestore, già ammonito o sospeso dall’Elenco nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel d.m. n.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A", o in caso di gravi violazioni che minano il rapporto fiduciario con l'OCC.

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, la sanzione della cancellazione dall'Elenco dei gestori è irrogata al gestore che non abbia partecipato ai corsi di aggiornamento biennale di durata non inferiore a quaranta ore di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014.

Articolo 4 - Violazione dell'obbligo di aggiornamento biennale

Nel caso in cui il gestore non abbia regolarmente adempiuto all'obbligo di aggiornamento biennale di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014, il referente lo sostituisce tempestivamente nell'incarico e lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di sessanta giorni. Durante tale periodo nessun nuovo incarico può essere assegnato al gestore.

Decorso inutilmente tale termine, il referente ne informa il Consiglio dell'Ordine, ove istituito, e provvede alla cancellazione del gestore dall'Elenco dei gestori.

Articolo 5 - Procedimento disciplinare presso l'Ordine di appartenenza

Qualora con la violazione degli obblighi o dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A" concorrano fatti suscettibili di valutazione disciplinare, il Consiglio dell'Ordine ne informa tempestivamente il Consiglio di disciplina per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 6 - Obbligo di comunicazione del referente

Il referente è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, anche a mezzo PEC, i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Elenco irrogati in conformità a quanto previsto nel presente Allegato.